



**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI FERRARA
PER LE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA**

PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI FERRARA
PER LE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA

PARTE PRIMA

Sezione Prima

NORME DI CARATTERE GENERALE

PAG. 4

Sezione Seconda

FASE PRESIDENZIALE

5

PARTE SECONDA

L'ASCOLTO DEL MINORE

12

PARTE TERZA

**I PROCEDIMENTI DI FILIAZIONE EX ARTT. 337
E SS. C.C. IN MATERIA DI FILIAZIONE**

16

**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI FERRARA
PER LE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA**

PARTE PRIMA

NORME DI CARATTERE GENERALE

FASE PRESIDENZIALE

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. Riservatezza

Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza.

A tal fine, in occasione delle udienze presidenziali e, ove possibile, anche di trattazione avanti il Giudice Istruttore, i fascicoli delle cause in materia di famiglia dovranno essere resi disponibili ai soli difensori delle parti.

Per ciascuna causa in materia di famiglia verrà fissato un orario di trattazione che riservi ad ogni procedimento un tempo sufficiente al suo ordinato svolgimento.

Gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia relativi alle cause di famiglia chiamate davanti al Giudice dovranno individuare la controversia mediante il numero di ruolo, l'orario di trattazione ed il nome dei difensori, omettendo il nome delle parti.

Il Giudice procurerà che la trattazione delle singole cause in materia di famiglia avvenga alla sola presenza dei difensori, delle parti ove comparse, e dei praticanti e dei soggetti a ciò abilitati dalla legge forense.

Fermo quanto sopra, il Giudice e i difensori delle parti si impegnano a favorire le condizioni perché si realizzi in concreto la tutela della riservatezza nella trattazione delle cause di famiglia.

Art. 2. Cortesie tra difensori e Cancelleria

I difensori delle parti cureranno di trasmettersi reciprocamente e tempestivamente copia degli atti e dei documenti depositati in cancelleria nel corso della causa, provvedendo all'inserimento delle copie nella cassetta personale del Collega avversario ovvero tramite invio e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Collega.

I difensori provvederanno ad aggiornare l'indice dei documenti prodotti in causa ad ogni ulteriore produzione successiva alla costituzione in giudizio, numerando i documenti in ordine progressivo a partire da quelli offerti in comunicazione nella fase presidenziale.

Si auspica che i difensori, i Giudici ed il personale di Cancelleria, nel consultare i fascicoli d'ufficio, mantengano in ordine gli stessi che dovranno contenere, separati tra loro: verbali e provvedimenti, copie ufficio degli atti delle parti, fascicoli di parte, fascicolo della eventuale consulenza tecnica, fascicolo delle eventuali comunicazioni dei Servizi Sociali, fascicolo delle comunicazioni di cancelleria ai difensori e a terzi.

Art. 3. Numero di cause

Il Presidente del Tribunale curerà di tenere le udienze dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti in giorni distinti dalle udienze presidenziali dei procedimenti di separazione giudiziale e dei divorzi contenziosi e di fissarne l'apposito orario di chiamata progressivo che renda possibile la compiuta trattazione di ogni procedimento.

FASE PRESIDENZIALE

Art. 4. Il ricorso introduttivo

Con il ricorso introduttivo il ricorrente dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi (730 o Modello Unico) presentate all'amministrazione fiscale, complete in ogni loro parte con la prova dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Il Modello Unico deve essere completo della dichiarazione della persona, dell'Iva e dell'IRAP.

La produzione del solo CUD sarà consentita nel caso in cui il ricorrente non abbia presentato dichiarazione dei redditi per uno o più anni, relativamente ai quali dovrà allegare al ricorso dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la circostanza, sotto la propria responsabilità, come da facsimile allegato al presente protocollo.

Il ricorrente dovrà comunque produrre all'udienza presidenziale anche la dichiarazione dei redditi presentata successivamente al deposito del ricorso.

Nel caso in cui abbia recentemente iniziato nuova attività lavorativa, il ricorrente dovrà produrre anche copia del contratto di lavoro e le buste paga sino a quel momento maturate.

Nelle cause in cui il Giudice deve adottare provvedimenti economici relativi al mantenimento di figli minori, è auspicabile che il ricorrente dichiari nel ricorso i beni mobili (compresi veicoli e partecipazioni societarie) e immobili di cui è proprietario.

Ove chiedi l'applicazione di una legge straniera, il ricorrente avrà cura di allegare al ricorso copia del testo normativo aggiornato e la traduzione in lingua italiana. Parimenti, allorché alleghi al ricorso documenti in lingua straniera, dovrà corredarli di traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere asseverata nei casi previsti dalla legge.

E' auspicabile che il ricorso che contenga la domanda di assegnazione della casa coniugale riporti i dati di identificazione catastale dell'immobile ai fini della trascrizione del ricorso e/o del successivo provvedimento di assegnazione.

Art. 5. Il decreto di fissazione di udienza presidenziale

Il decreto di fissazione di udienza presidenziale conterrà:

- la fissazione di udienza di comparizione entro 90 giorni dal deposito del ricorso;
- la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima della udienza presidenziale per depositare propria memoria difensiva e la documentazione fiscale di cui al precedente art. 4;
- la fissazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza almeno 30 giorni prima della stessa;
- l'informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un avvocato, anche nella fase presidenziale;
- l'informazione alla parte resistente che potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ove ne abbia i requisiti;
- l'obbligo di produrre le tre ultime dichiarazioni dei redditi.

Art. 6. La memoria difensiva

E' auspicabile che il resistente depositi memoria difensiva nel termine indicato dal Presidente nel decreto di fissazione di udienza, per consentire la razionalizzazione dei tempi di udienza e la celerità del processo.

Nel caso in cui il resistente si costituisca successivamente al predetto termine è cortesia del difensore del resistente avvertire tempestivamente di ciò il difensore del ricorrente.

Con la memoria difensiva il resistente dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi (730 o Modello Unico) presentate all'amministrazione fiscale, complete in ogni loro parte con la prova dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Il Modello Unico deve essere completo della dichiarazione della persona, dell'IVA, dell'IRAP.

La produzione del solo CUD sarà consentita nel caso in cui il resistente non abbia presentato dichiarazione dei redditi per uno o più anni, relativamente ai quali dovrà allegare alla memoria difensiva una propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la circostanza, sotto la propria responsabilità, come da facsimile allegato al presente protocollo.

Nel caso in cui abbia recentemente iniziato nuova attività lavorativa, il resistente dovrà produrre anche copia del contratto di lavoro e le buste paga sino a quel momento maturate.

Nelle cause in cui il Giudice deve adottare provvedimenti economici relativi al mantenimento di figli minori, è auspicabile che il resistente dichiari nel ricorso i beni mobili (compresi veicoli e partecipazioni societarie) e immobili di cui è proprietario.

Ove chieda l'applicazione di una legge straniera, il resistente avrà cura di allegare alla propria memoria difensiva copia del testo normativo aggiornato e la traduzione in lingua italiana. Parimenti, allorché alleghi alla memoria difensiva documenti in lingua straniera, dovrà corredarli di traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere asseverata nei casi previsti dalla legge.

E' auspicabile che la memoria difensiva che contenga la domanda di assegnazione della casa coniugale riporti i dati di identificazione catastale dell'immobile ai fini della trascrizione del ricorso e/o del successivo provvedimento di assegnazione.

Art. 7. Svolgimento delle udienze di separazione giudiziale e divorzi contenziosi

Il Presidente in primo luogo procede all'audizione dei coniugi separatamente, verbalizzando le dichiarazioni della parte.

Il Presidente, quindi, avuta la presenza di entrambi i coniugi e dei rispettivi difensori, prima di interrogarli liberamente e di esperire il tentativo di conciliazione, leggerà la verbalizzazione precedente e metterà a conoscenza i coniugi di quanto dichiarato dall'uno e dall'altro separatamente.

Nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione, seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori, i quali dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproche che il Presidente farà rispettare, non consentendo che si verifichino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che la parte si rivolga direttamente al difensore avversario.

Al fine di emettere i provvedimenti più opportuni in ordine alla prole, il Presidente potrà disporre accertamenti tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti o avvalersi di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che potrà essere disposta con immediatezza in caso di sua necessità.

All'udienza presidenziale è di regola concessa al ricorrente una replica solo verbale alla costituzione avversaria, a meno che il resistente non abbia svolto domande riconvenzionali o prodotto documenti che richiedano una compiuta replica scritta e la produzione di altri documenti. In tal caso il Presidente potrà concedere alle parti termini differenziati per repliche e riservare l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito.

Art. 8. Mancata costituzione del resistente nel termine indicato dal decreto presidenziale

Nel caso in cui il resistente non si costituisca nel termine stabilito dal Presidente con il decreto di fissazione di udienza, il Presidente, sentite le parti personalmente e separatamente, sentiti i difensori, può concedere al ricorrente, se da questo richiesto, un termine per replicare e produrre documenti, rinviando la procedura ad udienza successiva per l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Art. 9. Comparizione personale del resistente senza l'assistenza del difensore

Nel caso in cui il resistente compaia all'udienza presidenziale senza l'assistenza del difensore, il Presidente lo avverte della possibilità di munirsi di difensore e se la parte vi rinuncia procede alla sua audizione.

Nell'eventualità che il resistente comparso personalmente aderisca alla domanda giudiziale del ricorrente e concordi sulle condizioni di separazione o di divorzio, il Presidente, verbalizzate le dichiarazioni delle parti, fisserà altra udienza per consentire al resistente di munirsi di difensore, per procedere al mutamento di rito. E' auspicabile in questo caso che il difensore del ricorrente non assuma, seduta stante, in udienza, la rappresentanza e l'assistenza anche del resistente perché tale ipotesi configurerebbe una difesa meramente apparente, tranne casi particolari.

Art. 10. Mancata comparizione delle parti o di una parte

Nelle procedure giudiziali e consensuali di separazione, divorzio ex 337 ter segg c.c., la mancata comparizione personale delle parti o di una di parte dovrà essere corredata da adeguata certificazione e documentazione comprovante l'impossibilità a comparire, sia che si tratti di motivi familiari, che di lavoro, che di salute.

Art. 10 bis Rapporti T.M e T.O

Le parti sono invitate a segnalare l'eventuale esistenza di un procedimento davanti al T.M., pendente tra le parti stesse.

Le parti si impegnano a produrre nel giudizio davanti al T.O la documentazione in loro possesso riguardante il procedimento davanti al T.M..

Il Giudice si attiverà senza indugio nella richiesta del fascicolo al T.M.

Art.11. L'ordinanza presidenziale e fissazione di udienza istruttoria ex art. 709 c.p.c.

Con l'ordinanza ex art. 709 c.p.c. il Presidente, tenuto conto degli accordi tra i coniugi, stabilisce in dettaglio i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, con l'indicazione del giorno e dell'orario di inizio e del giorno e dell'orario di fine della permanenza stessa, senza che necessiti un successivo accordo tra i coniugi in fase attuativa, che spesso può mancare specie nella prima fase separativa.

Inoltre, il Presidente stabilendo la misura del contributo economico avrà cura di indicare la data di decorrenza dello stesso.

Infine con la predetta ordinanza il Presidente:

- fissa l'udienza davanti al Giudice Istruttore non prima di 45 giorni liberi dalla udienza presidenziale;
- fissa il termine al ricorrente per il deposito di memoria integrativa non oltre 30 giorni prima della udienza davanti al Giudice Istruttore;
- fissa il termine al resistente per la costituzione davanti al Giudice Istruttore non oltre 10 giorni prima dell'udienza davanti a lui;
- avverte le parti delle decadenze in cui incorrono per il mancato rispetto del termine per ciascuna stabiliti;
- avverte il resistente che ha facoltà di prendere visione in cancelleria della memoria integrativa del ricorrente.

Art. 12. Verbale delle udienze di divorzio congiunto

Nei procedimenti di divorzio congiunto, depositati in cartaceo, il difensore/i si impegnano a inviare via mail al Presidente, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale, le condizioni indicate nel ricorso.

Anche le eventuali modifiche apportate successivamente al deposito del ricorso dovranno essere inviate via mail al Presidente e questo anche in caso di deposito in via telematica.

Art. 13. Spese straordinarie

E' auspicabile che il Presidente nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti, nonché i difensori delle parti in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, indichino espressamente quali spese per i figli devono ritenersi non comprese nel contributo fisso mensile eventualmente stabilito per il mantenimento degli stessi a carico di uno dei genitori, in quale misura devono gravare su ciascun genitore e quando devono essere oggetto di specifico accordo.

Si potrà dunque utilizzare il seguente schema che potrà essere variato per adeguarlo al caso concreto da regolare:

- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
 - a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
 - b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
 - c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
 - a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
 - b. cure termali e fisioterapiche;
 - c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.

- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
 - a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
 - b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
 - c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
 - d. gite scolastiche senza pernottamento;
 - e. trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
 - a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari; rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
 - b. corsi di specializzazione;
 - c. gite scolastiche con pernottamento;
 - d. corsi di recupero e lezioni private;
 - e. alloggio presso la sede Universitaria .
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
 - a. tempo prolungato.
 - b. Mensa scolastica.
 - c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.

Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):

 - a. Baby- sitter
 - b. Campi estivi

Art. 15. Notifiche dell'ordinanza ex art. 709 c.p.c.

Qualora l'ordinanza ex art. 709 c.p.c. sia destinata alla parte residente all'estero, la notificazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle Norme di Diritto Internazionale processuale privato e delle convenzioni internazionali vigenti in materia, sia con riferimento ai Paesi UE, sia con riferimento ai Paesi extra UE (per un riepilogo della normativa potrà essere utile "Guida al/a notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale" elaborata dal Ministero degli Esteri consultabile sul sito www.esteri.it).

Art. 16. Costituzione delle parti innanzi al Giudice Istruttore

Con riferimento alla costituzione in giudizio innanzi al Giudice Istruttore, il deposito della memoria integrativa del ricorrente e il deposito della memoria di costituzione del resistente entro i termini di cui all'art. 709 c.p.c. costituiscono formalità essenziali ed imprescindibili per evitare la decadenza dal diritto delle parti di proporre domande nuove e/o riconvenzionali, ivi incluse le domande di addebito, nonché eccezioni non rilevabili d'ufficio. Conseguentemente, qualora le parti intendano riproporre innanzi al Giudice Istruttore le domande ed eccezioni di cui agli atti già depositati nella fase Presidenziale, il mancato deposito della memoria integrativa e della memoria di costituzione, almeno sino ad un cambiamento della giurisprudenza in materia, non determinerà alcuna decadenza processuale e sostanziale.

Art. 17. Udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore

Al fine di garantire tempi e modalità adeguate all'ascolto delle parti a cura del Giudice Istruttore è preferibile che la comparizione personale delle parti non avvenga in sede di prima udienza, ma ad altra successiva udienza concordata tra i difensori ed il Giudice Istruttore al quale sarà rappresentata la necessità e/o l'opportunità della convocazione personale dei coniugi.

In caso di necessità di comparizione delle parti alla prima udienza è opportuno che la circostanza sia comunicata al Giudice Istruttore con adeguato anticipo.

Art. 18. Sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale

In ipotesi di istanza di sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale, il Giudice Istruttore, verificati i presupposti di legge, invierà la causa al Collegio per la decisione e le parti, fatto salvo il caso di effettiva necessità, rinunceranno alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

A tutela del principio di economia processuale, nei procedimenti di separazione, i difensori e le parti valuteranno con particolare scrupolo l'opportunità dell'istanza di sentenza parziale di separazione, evitando di proporla, salvo effettiva necessità ed urgenza, con modalità tali da pregiudicare l'attività istruttoria del giudizio e/o l'inutile allungamento dei tempi processuali.

Art. 19. Attività istruttoria - aspetti patrimoniali ed economici

Fermo quanto previsto in ordine alla documentazione relativa alle condizioni economiche di cui all'art. 4 del presente Protocollo, le parti si impegnano ad aggiornare la produzione delle dichiarazioni dei redditi lungo il corso della causa.

Art. 20. Indagini Tributarie e CTU volte anche alla determinazione del tenore di vita

L'istanza di indagini tributarie rivolta al Giudice dalle parti non dovrà essere motivata con generiche contestazioni di veridicità delle dichiarazioni di controparte riguardanti la propria condizione reddituale e patrimoniale ma, al contrario, dovrà fondarsi su contestazioni chiare, specifiche e fondate su elementi il più possibile concreti, idonei a giustificare sia la richiesta che il provvedimento.

Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti di Polizia Tributaria potrà richiedere di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni e da privati. In ogni caso il Giudice potrà richiedere alla polizia tributaria di effettuare indagini ex art. 32 ss. D.P.R. 600/1973.

Nelle situazioni più complesse, il Giudice potrà disporre CTU volta all'accertamento della reale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, devolvendo al Consulente Tecnico i più ampi poteri di indagine rispetto agli accertamenti da effettuarsi in ambito di procedimenti di separazione e divorzio.

Art. 21. La prova dell'addebito della separazione

Rispetto alla prova testimoniale dell'addebito della separazione è auspicabile che le parti limitino il numero dei testimoni e dei capitoli di prova alle sole circostanze più significative, riscontrabili oggettivamente dal testimone, anche con riferimento al nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e la separazione stessa.

Art. 22. Produzione di atti e documenti formati all'estero

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti.

In particolare, i documenti formati all'estero dovranno essere validati mediante postille se provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 e successive convenzioni interne alla UE tra le quali il Regolamento c.d. "Roma 3", mentre i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla Convenzione dovranno essere prodotti in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata/Consolato Italiano nel Paese straniero interessato.¹

Il rispetto delle predette formalità sarà richiesto per tutti gli atti e documenti provenienti da uno Stato estero, ivi incluso il certificato di matrimonio da produrre con i ricorso per separazione e divorzio qualora il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile Italiano.

¹ La Convenzione di Bruxelles 1987, cui si rinvia, prevede alcune esenzioni in materia di legalizzazione dei documenti vigenti tra i paesi firmatari.

**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI FERRARA
PER LE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA**

PARTE SECONDA

L'ASCOLTO DEL MINORE

L'ASCOLTO DEL MINORE

Considerando quanto segue

- ai sensi dell'art. 155 sexies, 1 comma c.c., come novellato dalla legge n. 54/2006, *“Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ave capace di discernimento”*;

- la disposizione appena ricordata deve essere interpretata come attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall'Italia: con L. 27.05.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e con L. 20.03.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scritta a Nizza il 07.12.2000;

- l'art. 12 della Convenzione di New York prevede:

“1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”;

- l'art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti) della Convenzione di Strasburgo recita:

“Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a. ricevere ogni informazione pertinente;

b. essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c. essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”;

- l'art. 6 (processo decisionale) della predetta Convenzione di Strasburgo dispone:

“Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a. esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b. quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c. tenere in debito conto l'opinione da lui espressa;

a - in virtù dell'art 23 lettera b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute *“se, salvo i*

casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto".

- in virtù del punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) della predetta Carta di Nizza: *"1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità"*.

- l'art. 315 bis c.c. dispone: *"il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"*.

- la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza in data 6-21 ottobre 2009 n. 22238, ha ritenuto che la mancata audizione di soggetto che ha compiuto dodici anni, o anche di età minore, se capace di discernimento, in un giudizio contenzioso di modifica delle condizioni di separazione relativamente al suo affidamento debba essere motivata dal danno che tale ascolto possa arrecare al minore stesso, pena, in difetto, la censurabilità della decisione per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Ritenendo quanto considerato parte integrante del presente protocollo, viene altresì recepito quanto segue:

1. Limiti dell'ascolto

Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche, nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 317 bis c.c.) e non nei giudizi di separazione consensuale e divorzio congiunto, loro modifiche su domanda congiunta e nei giudizi su domanda congiunta ex art. 337 ter e seguenti c.c..

Nei giudizi non contenziosi appena ricordati si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile (non con semplice riferimento al fatto che si ritiene l'audizione contraria all'interesse del minore o addirittura dannosa ma esplicitando i motivi per cui la si ritiene tale);

Qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il Giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per valutare preventivamente la "capacità di discernimento" del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante (o delegare) l'ascolto sia dell'infradodicesimo che dell'ultradodicesimo.

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dello scopo dell'ascolto, precisando che le decisioni saranno prese anche tenendo conto delle sue dichiarazioni.

2. Tempi dell'ascolto

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni.

Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza e tranquillità dell'udienza nonché la disponibilità di tempo perché il minorenni possa essere messo a suo agio.

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

3. Luogo

Il luogo sarà quello stabilito dal giudice che, tenuto conto delle circostanze, dell'età del minore, delle sue esigenze, deciderà se tenere la audizione nella saletta al terzo piano già adeguatamente attrezzata ogni qualvolta le condizioni concrete ne richiedano o ne suggeriscano l'utilizzo, oppure se procedere all'ascolto del minore nel proprio ufficio, o in altro luogo attrezzato, garantendo comunque la riservatezza e la adeguatezza delle condizioni affinché il minore si senta il più possibile a suo agio.

Nei casi in cui è necessario procedere all'ascolto del minore all'estero tramite videoconferenza è bene rivolgersi all'Autorità Centrale che per il Regolamento Bruxelles bis (n. 2201/ 2003) è il Dipartimento Giustizia Minorile.

4. Presenza delle parti

Viene esclusa la presenza delle parti e/o dei difensori durante l'audizione del minore.

5. Verbalizzazione

In ogni caso, dell'audizione sarà redatto verbale in forma scritta e sintetica, il più possibile corrispondente alle espressioni verbali e non verbali del minore.

In caso di disponibilità di mezzi di audio-video registrazione, questi potranno essere utilizzati dal Giudice durante l'ascolto del minore e consegnati successivamente ai legali per il relativo ascolto ed esame.

6. Audizione di due o più fratelli

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli insieme.

7. Esclusione dell'audizione del minore

Qualora il minore sia già stato ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se dall'acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa perché l'attuale opinione del minore rispetto all'oggetto del procedimento è già emersa.

**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI FERRARA
PER LE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA**

PARTE TERZA

**I PROCEDIMENTI DI FILIAZIONE EX ARTT. 337 E
SS. C.C. IN MATERIA DI FILIAZIONE**

I PROCEDIMENTI DI FILIAZIONE EX ARTT. 337 E SS. C.C. IN MATERIA DI FILIAZIONE

1. Il ricorso introduttivo ex art 337 ter c.c.

Per il ricorso introduttivo si richiama l'art. 4 della Sezione Seconda Fase Presidenziale del presente Protocollo con la modifica del termine coniugale in "familiare" in riferimento alla domanda di assegnazione della casa.

2. Decreto di fissazione di udienza

Il decreto di fissazione di udienza conterrà:

a) la fissazione dell'udienza di comparizione, con invito alle parti ad essere presenti personalmente, possibilmente entro 90 giorni dal deposito del ricorso e in giorno e in orario non rientranti nell'ordinario giorno di trattazione delle cause civili davanti al tribunale;

b) la designazione del Giudice Delegato per la trattazione della causa, attribuendo allo stesso la decisione sull'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e la conduzione dell'attività istruttoria, fatta eccezione per quelle particolari istanze che prevedano obbligatoriamente la decisione del collegio;

c) la assegnazione al ricorrente del termine per la notifica del ricorso e del decreto da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata;

d) la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e la documentazione fiscale di cui all'art 5 del presente protocollo;

e) l'informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un avvocato e la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello stato ove versi nelle condizioni di reddito previste dalla legge;

f) l'invito alle parti, ove non vi abbiano provveduto in sede di deposito del ricorso e della memoria difensiva, a produrre all'udienza la documentazione di cui agli artt. 5 e 7 Sezione Seconda fase Presidenziale del presente protocollo.

3. Udienza di trattazione

Nella prima udienza di trattazione il Giudice Delegato, se richiesto dalle parti, potrà emettere i provvedimenti provvisori urgenti più opportuni.

Potrà disporre richiesta di relazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti o avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio che potrà essere disposta con immediatezza in caso di necessità.

L'incarico ai Servizi potrà avere ad oggetto:

1. Ricognizione e indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare;
2. Indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare.


4. Rapporti tra Servizi, difensori e Magistrati

L'oggetto dell'incarico, i rapporti tra i difensori, il Giudice ed i Servizi Sociali sono regolati dall'allegato "*In materia di interventi di accompagnamento a famiglie con figli minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali*", sottoscritto di concerto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, dai Servizi Sociali e dai Magistrati del Tribunale di Ferrara.

ALLEGATO A

Linee guida in materia di interventi di accompagnamento a famiglie con figli minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali.

Ferrara, 25 OTT. 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enzo Orbelli". The signature is highly stylized, with a large, looped initial 'E' and a long, sweeping tail that extends downwards.A handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, connected strokes that form a name, possibly "M. Rossi".